



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO**  
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale  
**MILANO**

**Fornitura quadriennale di gas medicali e tecnici, del servizio di manutenzione degli impianti, distribuzione bombole e di altre opere correlate, occorrenti alle Aziende Ospedaliere Fatebenefratelli e Oftalmico, San Carlo Borromeo di Milano e Ospedale Civile di Legnano.**

**Richieste di chiarimento**

**Ditta Sapio**

**Prima domanda**

1- All'art. 1 al punto 1.5 si dice testualmente "La fornitura di cui al presente Capitolato **è a lotto unico e indivisibile** (sottolineatura e grassetto non presenti alla fonte).

All'art. 12 "Criteri di aggiudicazione" al punto 12.1 si dice testualmente: "L'aggiudicazione della fornitura del servizio oggetto di gara, sarà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni **a lotto unico e indivisibile**" (sottolineatura e grassetto non presenti alla fonte).

Come anticipatoci verbalmente durante il sopralluogo del 19 marzo 2008, tutta la documentazione allegata che riporta la descrizione suddivisa in tre parti / lotti della fornitura riguardante le tre Aziende Ospedaliere coinvolte è quindi da considerarsi come una puntuale e dettagliata descrizione delle situazioni locali e delle specifiche esigenze che vanno a costituire il lotto unico.

La gara verrà quindi comunque, come confermato verbalmente e come è logico vista l'impostazione generale della procedura, aggiudicata a lotto unico e indivisibile come sancito dal CSA.

**Risposta**

La fornitura è da intendersi suddivisa in lotti per una maggiore chiarezza dei fabbisogni delle singole Aziende Ospedaliere; l'aggiudicazione dell'appalto è a lotto unico e indivisibile.

**Seconda domanda**

2- All'art. 15 "Fatturazione" al punto 15.1 e 15.2 si dice testualmente: "La ditta appaltatrice procederà all'emissione di fatture previo accordi con l'Ufficio Provveditorato Economato di ogni singola Azienda prima dell'avvio dell'appalto" e "In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla capogruppo".

Vista la particolare natura della fornitura (si tratta di farmaci che, anche alla luce del D. Lgs. 219/2006 – richiamato anche al punto 3.1 del CSA -, possono essere venduti solo per via diretta dall'azienda che possiede l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione al cliente finale che deve essere una struttura sanitaria), riteniamo più corretto precisare e parzialmente modificare il concetto suesposto nella seguente maniera:

"In caso di RTI, le fatture andranno emesse alla singola Azienda Ospedaliera, previo accordi con l'Ufficio Provveditorato Economato competente, dalla singola ditta appartenente all'RTI che effettua direttamente la fornitura a detta Azienda".

**Risposta**

La ditta produttrice di gas medicinali fatturerà all'Azienda Ospedaliera, tuttavia la capogruppo dovrà essere l'unico interlocutore con le singole Aziende Ospedaliere pertanto farsi carico di presentare le fatture.

**Terza domanda**

3- All'art. 7 "Riunione tecnica e sopralluogo" al punto 7.1 si dice testualmente "Le ditte concorrenti **dovranno** effettuare, **nei tempi e nelle modalità indicate** sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliera capofila Fatebenefratelli e Oftalmico, una riunione tecnica e sopralluogo, al fine di prendere visione e conoscenza delle aree destinate all'appalto di che trattasi e per avere eventuali chiarimenti in merito alla fornitura e/o alla presentazione dell'offerta. **L'attestato di partecipazione sarà autocertificato dalla ditta in fase di presentazione dell'offerta** (sottolineatura e grassetto non presenti alla fonte).

Inoltre all'art. 3 punto 3.7 si dice testualmente "**Prima di formalizzare l'offerta la ditta concorrente dovrà verificare, con un funzionario dell'U.O. Tecnico di ciascuna Azienda**, la dislocazione, il tipo e numero dei serbatoi/evaporatori richiesti, che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito, con annesso agli stessi il dispositivo di gassificazione." (sottolineatura e grassetto non presenti alla fonte).

Il citato attestato è richiesto come documento da inserire nella busta numero 2 "Documentazione" (art. 11 "modalità di presentazione dell'offerta" punto 11.5 "la busta numero 2 dovrà contenere:.....- 8 Autocertificazione relativa alla riunione tecnica e sopralluogo, per prendere visione e conoscenza delle aree destinate al servizio di che trattasi.....").

Inoltre al punto 11.6 si dice "La mancata consegna della documentazione di cui all'art. 11.5, ad esclusione del punto 4, comporta l'esclusione della ditta dalla gara".

E' evidente quindi che solo le ditte che si sono presentate ai sopralluoghi da voi fissati in date ben precise (quelle indicate nel vostro documento "calendario" potranno) presentare tale autocertificazione senza rendere una dichiarazione mendace.

Quindi desumiamo che, viceversa, nessuna ditta che non si sia presentata a detti sopralluoghi possa partecipare alla procedura di gara senza venire automaticamente esclusa a causa della mancanza della autocertificazione citata (in quanto non potrebbe in tal caso essere resa). Questo evidentemente per dare garanzia per le Vostre Aziende della serietà delle ditte che sottoporranno l'offerta.

#### **Risposta**

Si invita ad attenersi a quanto previsto dal capitolato speciale di gara.

#### **Quarta domanda**

4- All'art. 8 "Controllo qualitativi" al punto 8.3 c'è un probabile refuso. Si dice infatti testualmente "In ogni caso, in attesa del risultato definitivo delle analisi e dell'accertamento delle relative responsabilità, la stessa impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione; nel caso in cui l'impresa non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'amministrazione provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese, in caso di accertata sua responsabilità, saranno a carico del fornitore unitamente alle penalità".

La dicitura "In ogni caso, in attesa del risultato definitivo delle analisi....." andrebbe evidentemente sostituita con una dicitura di questo tipo: "Nel caso in cui a seguito delle analisi il prodotto risulti non conforme, in attesa del risultato definitivo delle controanalisi.....".

#### **Risposta**

All'art. 8.3 per "analisi definitive" si intendono le controanalisi.

#### **Quinta domanda**

5- All'art. 11 "Modalità di presentazione dell'offerta" punto 11.5 "La busta n. 2 dovrà contenere: ..." viene richiesta (punto 14) "Documentazione di cui all'art. 3.1". All'art. 3.1 si dice testualmente: "Le ditte concorrenti dovranno altresì presentare idonea documentazione autorizzativa che deroga da quanto previsto dal D. Lgs suddetto." ( il D. Lgs. 219/06).

Teniamo a precisare che in data 18 marzo 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute del 29 febbraio 2008 " Disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 recante: -Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE- e successive modificazioni. (GU n. 66 del 18-03-2008)".

Tale decreto definisce le tempistiche per l'applicazione del D. Lgs. 219/06 per quel che riguarda l'autorizzazione all'emissione in commercio di gas medicinali. Inoltre sancisce che nel frattempo i gas medicinali possono essere commercializzati in presenza delle autorizzazioni già prevista dai decreti legislativi n. 178 del 29 maggio 1991 e n. 538 del 30 dicembre 1992 ( che in particolare, all'art. 14,

considerava i gas medicinali non soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 29 maggio 1991, n. 178).

E' evidente quindi che non può essere richiesta alle ditte partecipanti nessuna documentazione autorizzativa che deroghi il D. Lgs. 219/06, in quanto la deroga è già sancita del succitato decreto del 29 febbraio 2008. gli unici documenti validi e quindi presentabili sono quelli previsti all'art. 11 "Modalità di presentazione dell'offerta" punto 11.5 "La busta n. 2 dovrà contenere:..." vengono richieste (punto 9) "autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute per la produzione e commercializzazione dei gas medicinali oggetto di gara".

Riteniamo quindi necessario rettificare il CSA eliminando il punto 14 "Documentazione di cui all'art. 3.1" dell'art. 11 "modalità di presentazione dell'offerta" punto 11.5 "La busta n. 2 dovrà contenere: ...", così come la richiesta fatta dall'art.3.1.

Questa modifica è quanto mai necessaria in virtù del fatto che la citata documentazione fa parte dell'elenco a cui fa riferimento l'art. 11.6 dove si dice che "La mancata consegna della documentazione di cui all'art. 11.5, ad esclusione del punto 4, comporta l'esclusione della ditta dalla gara."

## **Risposta**

Così come previsto dalla prima parte dell'art. 3.1 del capitolato speciale di gara, considerata l'entrata in vigore del D.M. 29/02/2008 non sarà necessaria la presentazione la certificazione della deroga.

## **Ditta Rivoira**

### **Prima domanda**

Il bando di gara pubblicato sulla G.U.C.EE N.043/2008 dello 01.03.2008, prevede (rif. Punti III.1.8 e II.3) la suddivisione in tre lotti, aventi per oggetto la fornitura di gas medicinali e servizi connessi rispettivamente presso l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico (lotto 1), San Carlo Borromeo (lotto 2) e Ospedale Civile di Legnano (lotto3); sempre in base alle disposizioni del lotto di gara l'offerta deve essere necessariamente indicata per tutti e tre i lotti indicati.

L'art. 12 del Capitolato di gara prevede invece l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/06 a lotto unico e indivisibile.

Il modello "gamma" da utilizzare per l'offerta peraltro riporta, oltre a tre schemi distinti per Azienda Ospedaliera, una tabella finale riassuntiva dove è necessario indicare l'importo complessivo, da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione, derivante dalla somma delle quotazioni per fornitura, servizi ed oneri per la sicurezza relativi ai tre lotti.

In virtù delle considerazioni sopra sussiste una chiara contraddizione tra capitolato speciale e disposizioni del bando di gara, che prevedono la disposizione in lotti con conseguente necessità di presentazione di offerte separate.

Siamo a pertanto a chiedervi, al fine di poter fare tutte le valutazioni necessarie ai fini della partecipazione, di indicarci la corretta interpretazione da seguire.

## **Risposta**

La fornitura è da intendersi suddivisa in lotti per una maggiore chiarezza dei fabbisogni delle singole Aziende Ospedaliere; l'aggiudicazione dell'appalto è a lotto unico e indivisibile.

### **Seconda domanda**

Il modello gamma per la predisposizione delle offerte recita quanto segue: "il prezzo offerto per singolo prodotto di fornitura deve essere identico in tutti i lotti di gara".

Rileviamo a tal proposito che all'interno di ogni lotto sono compresi prodotti e servizi diversi.

Citiamo a titolo esemplificativo, i modelli previsti per il lotto 3 (Ospedale di Legnano) ed il lotto 2 (Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo).

Lo schema relativo al lotto 3) prevede l'indicazione di quotazioni distinte e separate per il trasporto bombole, il noleggio mensile bombole ed il canone mensile di quotazione degli evaporatori, mentre il lotto 2 non richiede l'indicazione dei prezzi di tali servizi, che pertanto non potranno che essere compresi nel prezzo del prodotto.

Non è dunque possibile, per i prodotti previsti in tutti e tre i lotti, fornire la stessa quotazione, rappresentando le singole Aziende Ospedaliere con caratteristiche ed esigenze molto diverse.

Siamo pertanto a chiedervi di riformulare il modello gamma eliminando la dicitura: "il prezzo offerto per singolo prodotto di fornitura deve essere identico in tutti i lotti di gara".

**Risposta**

I prezzi identici devono essere solo quelli relativi alla fornitura di gas medicali. Si invita ad attenersi a quanto previsto dal capitolato speciale di gara.

**Terza domanda**

L'art. 11 punto 14 richiede, nell'ambito della documentazione da presentare a corredo dell'offerta, "documentazione di cui all'art. 3.1".

Tale articolo, avente per oggetto la "qualità dei prodotti liquidi, gassosi" prevede il rispetto per le ditte fornitrici di gas terapeutici, dei requisiti di cui al D.Lgs. 219/06 e richiede la presentazione di idonea documentazione autorizzativa in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. suddetto.

Desideriamo sapere cosa si intende precisamente con quest'ultima previsione.

A tal proposito, vi informiamo che il 1° marzo 2008 è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute recante data 29 febbraio 2008 avente per oggetto "disposizioni di attuazione dell'art. 6, comma bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219".

L'art. 2 del Decreto sopra citato stabilisce i termini entro i quali è possibile continuare a fornire i gas medicinali già in commercio nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**Risposta**

Così come previsto dalla prima parte dell'art. 3.1 del capitolato speciale di gara, considerata l'entrata in vigore del D.M. 29/02/2008 non sarà necessaria la presentazione la certificazione della deroga.